

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2531)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1976
(V. Stampato n. 4428)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(RUMOR)**

**e col Ministro dell'Interno
(COSSIGA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 aprile 1976*

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76,
contenente disposizioni per l'applicazione dell'Accordo stipu-
lato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della
Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli
Stati Uniti d'America

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, concernente disposizioni per l'esecuzione dell'Accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per l'applicazione dell'Accordo, annesso al presente decreto, stipulato il 29 marzo 1976 dal Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana col Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America relativo alla reciproca assistenza alle autorità giudiziaria o di polizia dei due Stati in ordine alle presunte attività commerciali illecite svolte in Italia dalla società Lockheed e da società sussidiarie o ad essa affiliate,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno:

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Nel presente decreto l'espressione Accordo designa l'Accordo, di cui in premessa, stipulato il 29 marzo 1976 tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America per la reciproca assistenza nelle indagini giudiziarie e di polizia relative ad accertamenti di asseriti illeciti nelle attività commerciali in Italia della società Lockheed e di altre ad essa sussidiarie o affiliate

Ai fini del presente decreto si considerano autorità giudiziaria ad ogni effetto anche gli organi costituiti per i procedimenti di accusa previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

ARTICOLO 2.

Ai fini e nei limiti previsti dall'Accordo, il Ministro per la grazia e la giustizia, su domanda delle competenti autorità giudiziarie e di polizia, richiede al Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti le informazioni e documentazioni, ritenute utili ai fini delle indagini svolte dalle autorità suddette in procedimenti penali, civili o amministrativi concernenti presunti illeciti relativi alle attività commerciali svolte in Italia dalla società Lockheed e da società sussidiarie o ad essa affiliate.

Gli atti così acquisiti, sono consegnati dal Ministro per la grazia e giustizia alle autorità richiedenti previa apposizione a fronte di stampigliatura che ne richiami il carattere riservato e la soggezione alla disciplina d'uso prevista dal presente decreto.

Le autorità che ne ottengano la consegna devono salvaguardare il carattere riservato degli atti, non possono comunicarli a terzi né usarli se non ai fini di procedimenti su indicati e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo articolo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 3

L'autorità giudiziaria e quella di polizia non possono fare uso a nessun effetto nei procedimenti penali, civili o amministrativi degli atti acquisiti ai sensi del precedente articolo, se non dopo che il Ministro per la grazia e giustizia, al quale debbono darne notizia, abbia loro comunicato di avere proceduto alla consultazione del Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti come prescritto per le due parti dal paragrafo 6 dell'Accordo.

ARTICOLO 4

Gli interrogatori assunti negli Stati Uniti d'America di persone ivi residenti dalle autorità giudiziaria e di polizia italiane sono validi a tutti gli effetti nei procedimenti penali, civili e amministrativi previsti nel presente decreto a condizione che siano osservate per l'assunzione le modalità e le garanzie prescritte dall'Accordo.

Sono valide agli stessi effetti suindicati le deposizioni testimoniali, le dichiarazioni e i documenti acquisiti negli Stati Uniti d'America col rispetto delle norme di procedura prescritte dalla legislazione italiana.

ARTICOLO 5.

Ai soli fini previsti dall'Accordo e nei limiti da esso stabiliti, le autorità giudiziaria e di polizia italiane sono tenute, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, in accoglimento delle domande pervenute dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America, a consegnare tutti gli atti indicati nel precedente articolo 2.

È consentito altresì alle autorità giudiziaria e di polizia degli Stati Uniti di espletare, nel territorio della Repubblica, quanto indicato nell'articolo precedente nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'Accordo e con l'osservanza delle procedure previste dalla legislazione dell'autorità precedente

ARTICOLO 6.

Le autorità giudiziaria o di polizia, richieste, ai sensi del precedente articolo 5, di fornire informazioni o documenti, possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di ritardare o rifiutare, come previsto dall'Accordo, l'esecuzione della richiesta qualora questa possa interferire con un'inchiesta o un procedimento civile, penale o amministrativo in corso

ARTICOLO 7

Oltre ciò che è espressamente previsto dalle disposizioni precedenti, è altresì consentito alle autorità giudiziaria e di polizia italiane il compimento di quant'altro necessario per l'esecuzione dell'Accordo.

ARTICOLO 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 1° aprile 1976

LEONE

MORO - BONIFACIO - RUMOR - COSSIGA

Visto *il Guardasigilli* BONIFACIO

PROCEDURES FOR MUTUAL ASSISTANCE IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN CONNECTION WITH THE LOCKHEED AIRCRAFT CORPORATION MATTER

The United States Department of Justice and the Italian Ministero di grazia e giustizia, hereinafter referred to as « the parties », confirm the following procedures in regard to mutual assistance to be rendered to agencies with law enforcement responsibilities in their respective countries with respect to alleged illicit acts pertaining to the sales activities in Italy of the Lockheed Aircraft Corporation and its subsidiaries or affiliates

1 All requests for assistance shall be communicated between the parties through the diplomatic channel.

2 Upon request, the parties shall use their best efforts to make available to each other relevant and material information, such as statements, depositions, documents, business records, correspondence or other materials, available to them concerning alleged illicit acts pertaining to the sales activities in Italy of the Lockheed Aircraft Corporation and its subsidiaries or affiliates.

3 Such information shall be used exclusively for purposes of investigation conducted by agencies with law enforcement responsibilities and in ensuing criminal, civil and administrative proceedings, hereinafter referred to as « legal proceedings ».

4 Except as provided in paragraph 5, all such information made available by the parties pursuant to these procedures, and all correspondence between the parties relating to such information and to the implementation of these procedures, shall be kept confidential and shall not be disclosed to third parties or to government agencies having no law enforcement responsibilities. Disclosure to other agencies having law enforcement responsibilities shall be conditioned on the recipient agency's acceptance of the terms set forth herein. Should a subsequent change in the domestic law impair the ability of the requesting state, or an agency thereof, to carry out the terms set forth herein, the requesting state shall promptly return all materials made available hereunder to the requested state.

In the event of breach of confidentiality, the other party may discontinue cooperation under these procedures.

5 Information made available pursuant to these procedures may be used freely in ensuing legal proceedings in the requesting state in which an agency of the requesting state having law enforcement responsibilities is a party, and the parties shall use their best efforts to furnish the information for purposes of such legal proceedings in such form as to render it admissible pursuant to the rules of evidence in existence in the requesting state, including, but not limited to, certifications, authentications, and such other assistance as may be necessary to provide the foundation for the admissibility of evidence

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. The parties shall give advance notice and afford an opportunity for consultation prior to the use, within the meaning of paragraph 5, of any information made available pursuant to these procedures.

7 Upon request, the parties agree to permit the interviewing of persons in their respective countries by law enforcement officials of the other party, provided advance notice is given of the identity of the persons to be interviewed and of the place of the interview. Representatives of the other party may be present at such interviews. The parties will assist each other in arranging for such interviews and will permit the taking of testimony or statements or the production of documents and other materials in accordance with the practice or procedure of the requesting state. The requesting party shall not pursue its request for an interview or for the production of documents and other materials if the requested party considers that it would interfere with an ongoing investigation or proceeding being conducted by the authorities of the requested party.

8 The parties shall use their best efforts to assist in the expeditious execution of letters rogatory issued by the judicial authorities of their respective countries in connection with any legal proceedings which may ensue in their respective countries.

9 The assistance to be rendered to a requesting state shall not be required to extend to such acts by the authorities of the requested state as might result in the immunization of any person from prosecution in the requested state.

10 All actions to be taken by a requested state will be performed subject to all limitations imposed by its domestic law. Execution of a request for assistance may be postponed or denied if execution would interfere with an ongoing investigation or legal proceeding in the requested state.

11. Nothing contained herein shall limit the rights of the parties to utilize for any purpose information which is obtained by the parties independent of these procedures.

12. The mutual assistance to be rendered by the parties pursuant to these procedures is designed solely for the benefit of their respective agencies having law enforcement responsibilities and is not intended or designed to benefit third parties or to affect the admissibility of evidence under the laws of either the United States or Italy.

13. These procedures shall enter into force upon notification by the Ministero di Grazia e Giustizia that all requirements under Italian law to implement its provisions have been accomplished.

Done at Washington, D. C., 29th day of March 1976

For the Ministero di grazia
e giustizia

ROBERTO GAJA

Ambassador of Italy

For the United States
Department of Justice

RICHARD THORNBURGH

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia.* BONIFACIO

TRADUZIONE INFORMALE

PROCEDURE PER L'ASSISTENZA RECIPROCA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN RELAZIONE AL CASO DELLA SOCIETA AERONAUTICA LOCKHEED

Il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti ed il Ministero di grazia e giustizia italiano, d'ora in poi citati come « le parti » stabiliscono le seguenti procedure concernenti l'assistenza reciproca che dovrà essere fornita alle autorità responsabili per l'applicazione delle leggi giudiziarie e di polizia (« with law enforcement responsibilities ») nei rispettivi paesi per quanto riguarda gli asseriti atti illeciti relativi alle attività commerciali in Italia dalla Società aeronautica Lockheed e di società sussidiarie o ad essa affiliate:

1. Tutte le richieste di assistenza verranno trasmesse tra le parti per i canali diplomatici.

2. Qualora ne vengano richieste, le parti faranno ogni possibile sforzo per mettersi reciprocamente a disposizione le informazioni utili e pertinenti, quali dichiarazioni, deposizioni, documenti, libri contabili, corrispondenza o altro materiale di cui esse dispongano e che concernono asseriti atti illeciti relativi alle attività commerciali in Italia della Società Lockheed e di società sussidiarie o ad essa affiliate.

3. Tali informazioni dovranno essere usate esclusivamente ai fini delle indagini svolte dalle autorità giudiziarie e di polizia ed in ogni procedimento civile, penale o amministrativo che ne possa derivare, d'ora in poi citato come « procedimento legale ».

4. Eccetto quanto disposto nel paragrafo 5, tutte le informazioni fornite dalle parti ai sensi della presente procedura, ed ogni corrispondenza tra le parti relativa a tali informazioni ed alla esecuzione delle suddette procedure, dovranno mantenere carattere di riservatezza e non dovranno essere portate a conoscenza di terzi o di autorità governative, che non siano giudiziarie o di polizia. La loro comunicazione ad altre autorità giudiziarie o di polizia dovrà essere condizionata all'accettazione, da parte delle autorità riceventi, delle disposizioni contenute nel presente documento.

Qualora un successivo cambiamento della legge nazionale dovesse menomare la possibilità dello Stato richiedente o di una sua agenzia di adempiere le condizioni qui stabilite, lo Stato richiedente restituirà senza indugio allo Stato richiesto tutti i materiali forniti in base al predetto accordo.

Nel caso che venga violato il carattere riservato di tali informazioni, l'altra parte potrà interrompere la cooperazione prevista dalle presenti procedure.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Le informazioni fornite ai sensi delle presenti procedure potranno essere liberamente usate in ogni procedimento legale che venga iniziato nello Stato richiedente e di cui sia parte un ente dello Stato richiedente, e le parti faranno ogni possibile sforzo per fornire le informazioni richieste ai fini di tali procedimenti legali, in forma tale da renderle ammissibili, ai sensi delle norme procedurali relative alle prove in vigore nel Paese richiedente, con particolare riguardo alle certificazioni, alle autenticazioni e a quelle altre forme di assistenza che possano essere necessarie per porre le basi per l'ammissibilità della prova.

6. Le parti dovranno dare preventiva notizia e dare la possibilità di una consultazione prima dell'uso, ai sensi del paragrafo 5, di ogni informazione resa disponibile in base alla presente procedura.

7. Le parti concordano di consentire, a richiesta, che persone nel loro paese rispettivo siano interrogate da funzionari di autorità giudiziaria o di polizia dell'altra parte (« law enforcement officials of the other party ») a condizione che sia data preventiva comunicazione dell'identità delle persone da sentire e della località in cui la interrogazione deve aver luogo. Rappresentanti dell'altra parte potranno essere presenti a tali interrogatori. Le parti si presteranno reciprocamente assistenza nel predisporre tali incontri e permetteranno che vengano raccolte testimonianze o dichiarazioni o che vengano prodotti documenti ed altri materiali in conformità con le consuetudini o le norme di procedura del Paese richiedente. La parte richiedente non insisterà nella sua richiesta di interrogare talune persone o di ricevere documenti ed altri materiali, qualora la parte richiesta ritenga che ciò potrebbe interferire con una indagine in corso o con un procedimento condotto dalle autorità della parte cui è rivolta la richiesta.

8. Le parti faranno ogni possibile sforzo per favorire una rapida esecuzione delle lettere rogatorie emesse dalle autorità giudiziarie del loro Paese rispettivo in relazione con procedimenti legali che possano essere iniziati nei loro Paesi rispettivi.

9. Non potrà richiedersi che l'assistenza da fornire allo Stato richiedente si estenda anche ad atti compiuti da parte di autorità dello Stato richiesto che possano avere come risultato l'immunità di una persona nei confronti dell'azione penale dello Stato richiesto.

10. Tutti gli atti che dovranno essere compiuti da parte di uno Stato richiesto, saranno eseguiti in conformità con le limitazioni imposte dalla sua legge interna. L'esecuzione di una richiesta di assistenza potrà essere posticipata o rifiutata, qualora essa possa interferire con una inchiesta o con un procedimento legale in corso nello Stato richiesto.

11. Nulla di quanto è previsto nel presente documento potrà limitare i diritti delle parti ad utilizzare per qualsiasi fine le informazioni ottenute dalle parti al di fuori della presente procedura.

12. L'assistenza reciproca che dovrà essere fornita dalle parti ai sensi della presente procedura è prevista unicamente nell'interesse delle

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

loro rispettive autorità giudiziarie e di polizia (« respective agencies having law enforcement responsibilities ») e non è prevista o intesa nell'interesse di terze parti e non deve influenzare l'ammissibilità delle prove secondo le leggi sia degli Stati Uniti che dell'Italia.

13. Tali procedure entreranno in vigore al momento della notifica da parte del Ministero di grazia e giustizia che tutti i requisiti della legge italiana per l'attuazione delle sue disposizioni sono stati soddisfatti.

Fatto a Washington, D.C., il 29 marzo 1976.

Per il Ministero di grazia
e giustizia

ROBERTO GAJA

Per il Dipartimento della giustizia
degli Stati Uniti

RICHARD THORNBURGH

Ambasciatore d'Italia